



REGOLAMENTO DI TRANSITO SULLE PISTE DA SCI ALPINISTI – ESCURSIONISTI

Stagione invernale 2019/2020

Alla nostra gentile clientela,

nel rammentare che la L.R. 2/2009 e s.m.i. vieta la risalita a piedi o con gli sci delle piste da sci Vi precisiamo che Fraiss srl., soggetto gestore ex art. 16 L.R. 2/2009 delle piste da sci del comprensorio sciistico del “Fraiss”, acconsente, ai sensi dell’art. 32 della citata norma, per la corrente stagione invernale 2019/20, la possibilità di transito in salita con attrezzatura scialpinistica con le seguenti modalità:

- la sola risalita lungo le piste da sci tutti i giorni dalle ore 6.00 e fino all’orario di apertura al pubblico;
- la discesa lungo le piste del comprensorio, solo successivamente all’orario di apertura al pubblico;
- il transito lungo le piste di servizio ove non vi siano interferenze con le piste da sci.

Rimane in ogni caso valido il disposto dell’art. 27 comma 3 della L.R. 2/2009, che prevede che la responsabilità del transito sulle piste al di fuori dell’orario di apertura al pubblico rimanga a totale carico dell’utente.

Vigera invece il divieto assoluto di percorrenza delle suddette piste sia in salita che in discesa durante l’orario di esercizio delle stesse ed altresì al di fuori di tale orario in caso di segnalazione da parte della Fraiss Srl per necessità tecniche o per rischi oggettivi.

Il divieto di transito al di fuori dell’orario di esercizio delle piste verrà comunicato mediante invio di apposita newsletter, apposizione di banner di colore rosso sul sito <http://www.meteoalagna.it/situazione.php>, e mediante esposizione di idonea cartellonistica o formato digitale presso la biglietteria e d il sito www.skifraiss.com

Si precisa che ogni inadempienza relativa alle indicazioni suesposte verrà sanzionata a norma di Legge.

10 dicembre 2019